

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

art. 1 oggetto

art. 2 progetto di distretto

art. 3 beneficiari

art. 4 spese ammissibili

art. 5 spese non ammissibili

art. 6 cumulabilità

art. 7 presentazione della domanda di incentivo

art. 8 formazione della graduatoria, concessione ed erogazione dell'incentivo

art. 9 percentuale di contributo, importo minimo di investimento

art. 10 rendicontazione

art. 11 variazioni

art. 12 esclusioni e revoche

art. 13 proroga

art. 14 bando a favore delle imprese e spese ammissibili

art. 15 rinvii

art. 16 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/2021 disciplina le modalità e i criteri per la concessione ai Comuni della Regione del sostegno finanziario per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di seguito, distretti, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), in attuazione delle misure di politica attiva di sviluppo del settore commercio nell'ambito dei centri storici e urbani ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge.

art. 2 progetto di distretto

1. Ciascun distretto elabora per il proprio ambito territoriale di riferimento uno specifico progetto di distretto, anche pluriennale, coerente con gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati definiti nell'accordo da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano.

2. Il progetto di distretto deve prevedere interventi integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:

- a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;
- b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.

3. Il progetto di distretto deve contenere un quadro economico degli interventi e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 2, lettera a). Al progetto di distretto può essere allegato uno schema di bando a sollievo delle spese sostenute dalle imprese coinvolte nel distretto per gli investimenti di cui al comma 2, lettera b).

4. L'esistenza di un progetto di distretto coerente con i contenuti dell'accordo è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1.

art. 3 beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 i Comuni della Regione che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno stipulato un accordo e hanno elaborato un progetto di distretto.

2. Quando l'accordo di partenariato è sottoscritto da più Comuni in forma associata, il beneficiario dell'incentivo di cui all'articolo 1 è il Comune capofila.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni relative alle seguenti tipologie di intervento:

- a) spese di progettazione degli interventi;
- b) realizzazione di infrastrutture riguardanti:
 - 1) banda larga;
 - 2) rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano;
 - 3) creazione di zone pedonali;
 - 4) riqualificazione di aree destinate a sagre, fiere e mercati;
 - 5) forestazione urbana;
 - 6) mobilità sostenibile;
- c) attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana;
- d) spese per il sostegno agli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese per gli interventi di cui al comma 1, le modalità di realizzazione degli interventi programmati dai Comuni istanti devono essere descritte nell'ambito del progetto che dà conto di come i medesimi interventi contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale.

3. Gli interventi ammessi a contributo sono integralmente realizzati entro la data prevista dal bando attuativo e comunque non oltre 36 mesi.

art. 5 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
- b) le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento dell'ente istante ovvero degli altri partner individuati nell'accordo, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;

- c) le spese relative al personale dipendente delle Amministrazioni comunali e dei vari partner coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del progetto;
- d) le spese relative ai mezzi di trasporto;
- e) le spese ed i canoni delle operazioni di leasing;
- f) le spese di importo inferiore a 1.000 euro.

art. 6 cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati a copertura di diverse quote parti del progetto finanziato.
2. Il Comune istante è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del bando attuativo.

art. 7 presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata nei termini definiti dal bando attuativo alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), alla casella economia@certregione.fvg.it, ed è redatta secondo lo schema allegato al decreto del Direttore del medesimo servizio che approva il bando.
2. La domanda è corredata a pena di inammissibilità da:
 - a) l'Accordo di partenariato stipulato tra i soggetti che costituiscono il partenariato stabile del distretto, unitamente agli altri soggetti pubblici o privati che intendano aderire al distretto medesimo;
 - b) la scheda progetto di distretto, coerente con la programmazione strategica delle modalità di intervento descritte nell'accordo, e che dà conto di come gli interventi richiesti di cui alla domanda di contributo contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero ambito territoriale del distretto, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale;
 - c) il preventivo di spesa, dettagliato per singolo intervento, con l'indicazione del *partner* attuatore e del relativo piano di copertura finanziaria;
 - d) il cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento;
 - e) la dichiarazione resa dal rappresentante legale del Comune istante, attestante l'impegno a trasmettere al Servizio regionale competente in materia di commercio tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione degli interventi approvati e ammessi ai benefici del bando;
 - f) la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Comune istante, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati inerenti gli stessi interventi.
3. La Regione si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali, utili ai fini della valutazione della domanda.

art. 8 formazione della graduatoria, concessione ed erogazione dell'incentivo

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 4.
2. Per ciascuna domanda è stabilito un punteggio variabile fino ad un massimo di 100 punti. Il punteggio totale attribuito a ciascuna domanda è calcolato sommando i punteggi ottenuti in corrispondenza di ciascun criterio.
3. Non sono ammesse a contributo le domande che conseguono un punteggio inferiore a 40 punti.
4. I criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi, nonché i principali fattori istruttori utilizzati nell'attribuzione specifica dei punteggi sono i seguenti:
 - a) per il progetto di distretto, un punteggio massimo di 50 punti, così suddivisi:

- 1) chiara esplicitazione di come gli interventi contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale: punti 10;
 - 2) presenza di uno schema di bando a sollievo delle spese sostenute dalle imprese coinvolte nel distretto per gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b): punti 40;
- b) per gli interventi infrastrutturali, un punteggio massimo di 20 punti, così suddivisi:
- 1) azioni di riqualificazione in termini di rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano: punti 4;
 - 2) interventi di pedonalizzazione di aree urbane, finalizzati a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi: punti 4;
 - 3) azioni di riqualificazione di aree attrezzate per lo svolgimento di mercati, fiere e sagre: punti 4;
 - 4) azioni di forestazione urbana e implementazione del verde pubblico: punti 4;
 - 5) azioni di sviluppo di mobilità sostenibile, finalizzate a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi: punti 4;
- c) per l'attività di marketing del distretto del commercio, un punteggio massimo di 30 punti, così suddivisi:
- 1) attività di animazione mirata nel territorio del distretto, anche finalizzata ad estendere il partenariato alle imprese commerciali: punti 10;
 - 2) attività promozionale e divulgativa: punti 20.
5. In attuazione dell'articolo 13, comma 6 della legge regionale 3/2021, è attribuito automaticamente il punteggio di 10 punti all'accordo di partenariato che coinvolge esplicitamente imprese commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali, fino alla concorrenza del punteggio massimo di cui al comma 4, lettera a).
6. A seguito della valutazione delle singole istanze e dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra individuati, tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il Direttore del Servizio turismo e commercio approva la graduatoria con proprio decreto entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio entro 45 giorni dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo turismo, ed è erogato secondo le modalità definite nei successivi bandi.

art. 9 percentuale di contributo, importo minimo di investimento

1. Per le spese di investimento ammissibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), è previsto un contributo in conto capitale a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6 della legge regionale 3/2021 in una misura variabile dal 20 per cento al 60 per cento della spesa ammissibile a contributo, per l'intera durata del progetto, secondo quanto specificamente definito nei successivi bandi.
2. Per le spese di progettazione riferite agli interventi cofinanziabili è previsto un contributo non superiore al 20 per cento della spesa ammissibile a finanziamento, secondo quanto specificamente definito nei successivi bandi.
3. La spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore a 80.000 euro né superiore a 1.000.000 euro.

art. 10 rendicontazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, i Comuni presentano la rendicontazione inviando via PEC alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni specificamente riportate nel decreto di concessione. Il termine massimo per la conclusione dell'intervento e per la rendicontazione dell'iniziativa è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata nei termini e con le modalità indicati nel provvedimento di concessione dell'incentivo.
3. Per la realizzazione di opere pubbliche devono essere prodotti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
4. La rendicontazione finale deve essere redatta secondo l'apposito modulo predisposto dal Servizio turismo e commercio, reso disponibile online nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale, ed è corredata da una dichiarazione attestante:
 - a) che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del progetto presentato;
 - b) che riguardano esclusivamente attività localizzate nelle aree indicate dal progetto;
 - c) il rispetto dei tempi fissati dal programma attuativo per la realizzazione del progetto.
5. La Regione può disporre in ogni momento i controlli, anche a campione, sull'effettivo svolgimento del progetto.

art. 11 variazioni

1. Gli interventi realizzati e rendicontati devono essere conformi al progetto approvato ed ammesso a incentivo.
2. Le proposte di variazione al progetto ammesso a incentivo devono essere motivatamente e tempestivamente comunicate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, per l'approvazione da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Fermo restando quanto previsto relativamente agli interventi costituenti il contenuto necessario del progetto, è ammessa la variazione dello stesso per un importo non superiore al 30 per cento di quello riferito al progetto originario ammesso a contributo.
4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo complessivamente concesso.

art. 12 esclusioni e revoche

1. Le domande sono ritenute inammissibili nei seguenti casi:
 - a) presentazione della domanda oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11;
 - b) mancanza dei contenuti essenziali;
 - c) mancata ottemperanza all'eventuale richiesta di integrazione da parte della Regione.
2. Costituiscono motivo di revoca del contributo le seguenti fattispecie:
 - a) venir meno di uno o più dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 4, ove ciò comporti una nuova collocazione nella graduatoria dei progetti ammessi a contributo, in posizione tale da non aver diritto al finanziamento;
 - b) mancata ultimazione del progetto entro il termine di scadenza, fatta salva l'eventuale concessione di proroga;
 - c) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza il preventivo e formale assenso della Struttura regionale competente in materia di commercio;
 - d) concessione per il medesimo intervento di altre agevolazioni, di qualsiasi natura, previste da norme statali, regionali ed europee al di fuori dei limiti richiamati;
 - e) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
 - f) realizzazione del progetto entro il termine di scadenza in misura inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo.
3. La revoca comporta la perdita del contributo assegnato e la restituzione del contributo eventualmente erogato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

art. 13 proroga

1. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio per un periodo massimo di sei mesi.

art. 14 bando a favore delle imprese e spese ammissibili

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 3/2021, l'Amministrazione regionale sostiene nell'ambito del progetto di distretto gli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese con unità operativa all'interno dell'ambito territoriale del distretto.

2. Sono ammissibili le spese di investimento sostenute dalle imprese di cui al comma 1 per l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Technology (IT).

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della legge regionale 3/2021, gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, tramite bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

art. 15 rinvii

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE